

Roma, 2-5-2006



**DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE**
Ufficio I - Normativo

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali
e per il loro tramite:
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL, CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione Centrale degli Uffici Locali e
Servizi vari del Tesoro
Ufficio V°
Via Casilina, 1
00182 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Servizio Centrale per il Sistema Informativo
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Dir: Centrale per le Risorse Umane
Servizio T.E.P. - Div. I, Sez. II
00100 Roma

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale
per le Politiche Previdenziali
Via Flavia, 6
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Via XX Settembre
00187 Roma

e, p.c. Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Alla Segreteria degli Organi Collegiali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Agli Enti di Patronato

All'Associazione Nazionale Comuni
Italiani - ANCI

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 7

OGGETTO: Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2006

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, accertato dall'ISTAT per l'anno 2005, è pari al 1,7 per cento.

Si forniscono, pertanto, debitamente aggiornati, i minimali e massimali contributivi in vigore, ai fini pensionistici, per l'anno 2006 :

- il minimale contributivo, previsto dall'art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389, e dal comma 8 dell'art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad euro 8.893,21;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, disposto dall'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, per i nuovi iscritti dal 1/1/96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari ad euro 85.477,37;
- il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 *ter*, comma 1, della legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad euro 39.298,58;
- l'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, è pari ad euro 155.811,63.

Si comunica, infine, che, per effetto di quanto disposto dall'art.43, comma 2, lett. b) della legge n.448/01, l'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art.2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito in legge 23 maggio 1997, n.135, è confermato nella misura del 3% della retribuzione annua.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Stefano Ugo Quaranta)
F.to QUARANTA